

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
I KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZIA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 12/06

9 febbraio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti riuniti C-226/04 e C-228/04

*La Cascina Soc. coop. a rl e Zilch / Ministero della Difesa e a.*

*Consorzio G. f. M. / Ministero della Difesa e a.*

### **PRIMA SENTENZA DELLA CORTE SULLA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE DA UN APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI PRESTATORI CHE NON SONO IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE IMPOSTE**

*La Corte definisce le condizioni per una regolarizzazione a posteriori.*

Le imprese La Cascina, Zilch e G. f. M. hanno partecipato a un bando di gara pubblicato nel dicembre 2002 dal Ministero della Difesa italiano d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attribuzione dell'appalto dei servizi di ristorazione degli enti e dei dipartimenti del Ministero della Difesa.

Nel 2003 l'amministrazione aggiudicatrice ha escluso le dette imprese dalla procedura, per il fatto che La Cascina e G. f. M non erano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali per i loro dipendenti e la Zilch non era in regola con il pagamento delle sue imposte.

Le tre imprese hanno chiesto l'annullamento di tale decisione. La Cascina e G. f. M. hanno fatto valere che esse avevano regolarizzato a posteriori la loro situazione relativamente agli obblighi di previdenza sociale. La Zilch ha sostenuto che aveva regolarizzato la sua situazione fiscale poiché aveva beneficiato di un condono fiscale e di uno sgravio.

In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee 1) in quale momento un prestatore di servizi sia considerato nel senso che ha adempiuto i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte affinché sia ammesso ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici 2) in quale momento il prestatore debba fornire la prova del rispetto dei detti obblighi e 3) se un prestatore di servizi, che

è in ritardo nel pagamento dei suoi contributi previdenziali o delle sue imposte o ha ottenuto dalle autorità competenti una rateizzazione del pagamento di questi contributi e imposte o ha presentato un ricorso amministrativo o giurisdizionale inteso a contestare l'esistenza o l'importo dei suoi obblighi previdenziali o tributari, debba o meno essere considerato nel senso che non ha adempiuto i suoi obblighi previdenziali o tributari in forza della direttiva sugli appalti pubblici di servizi <sup>1</sup>.

La Corte rileva, innanzi tutto, che la direttiva sugli appalti pubblici di servizi prevede sette cause di esclusione, tassativamente elencate, dei candidati dalla partecipazione a un appalto, tra le quali quella di escludere i candidati che non hanno adempiuto i loro obblighi in materia di previdenza sociale, nonché quella di escludere coloro che non hanno adempiuto i loro obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. L'applicazione di queste cause di esclusione è lasciata alla valutazione degli Stati membri, che non possono, tuttavia, prevederne altre.

La direttiva non contiene una definizione della nozione «non aver adempiuto i suoi obblighi», che rientra pertanto nel diritto nazionale. Spetta quindi agli Stati membri precisare il contenuto e la portata degli obblighi fiscali e previdenziali, nonché le modalità del loro adempimento.

Pertanto, il termine entro il quale gli interessati devono avere effettuato i pagamenti deve essere stabilito dagli Stati membri e può andare dalla data di presentazione delle domande di partecipazione fino al momento che precede l'aggiudicazione dell'appalto <sup>2</sup>. I principi di trasparenza e di parità di trattamento richiedono che tale termine sia determinato con una certezza assoluta e reso pubblico.

Pertanto, si ritiene che in via di principio abbia adempiuto i suoi obblighi il candidato che abbia effettuato integralmente i pagamenti relativi ai suoi obblighi entro tale termine. Altrimenti, deve poter provare, entro lo stesso termine, che beneficia di misure di condono fiscale o di sanatoria, come previste dal diritto nazionale, o di un concordato, oppure deve aver presentato un ricorso amministrativo o giurisdizionale.

La normativa nazionale secondo cui, in tali condizioni, il candidato è in regola con i suoi obblighi è compatibile con il diritto comunitario.

---

<sup>1</sup> Art. 29 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

<sup>2</sup> Questo termine può essere, in particolare, la data limite per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la data di spedizione della lettera di invito a presentare un'offerta, la data limite della presentazione delle offerte dei candidati, la data di valutazione delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o, ancora, il momento che precede immediatamente l'aggiudicazione dell'appalto.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, SK, NL, PL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-226/04 e C-228/04>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*